



**F.I.Bi.S.**

**FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO**

**Premesso che:**

- con delibera Presidenziale n. 3/15 del 13.02.2015 allo scrivente Giudice Sportivo Nazionale venivano attribuite, *ex lege*, le funzioni di Giudice Sportivo Territoriale, fino a diversa determinazione del Consiglio Federale;
- in data 19.12.2017 perveniva, a questo organo di giustizia, da parte della Direzione di gara, referto relativo alla gara 2<sup>a</sup> Prova Fascia A – Augusta svolta in data dal 14 al 17 dicembre 2017;
- nel predetto referto si segnalava, dopo avere dettagliatamente esposto i fatti di gara, che il giocatore RESTIVO Alfonso “[omissis] al 2° turno di gara quando è stata chiamata la partita D’Agata – Restivo al Tav. 1, Arbitro Corso si è presentato solo D’Agata. Passato il tempo previsto senza che il Restivo si presentasse è stata data partita persa [omissis] il sig. Restivo non ha dato nessuna comunicazione relativa alla sua assenza”;

**Considerato che:**

- l’art. 88, nuovo Regolamento di Giustizia Fibus prevede che “Il procedimento innanzi al Giudice sportivo sono instaurati: a) d’ufficio, a seguito di acquisizioni dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale; b) su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento federale”;
- l’art. 56 del vigente Regolamento di Giustizia impone all’organo competente di tener conto, nella determinazione della sanzione,

*“[omissis] della gravità dell’infrazione, desumendola da ogni elemento in suo possesso ed in particolare dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo e dal luogo dell’azione od omissione, nonché dall’intensità dell’atteggiamento psicologico”;*

- l’art. 25 del vigente Regolamento di Giustizia prevede: *“[omissis] l’Atleta che iscritto ad una manifestazione non si presenti senza documentato e valido motivo è soggetto alla sanzione dell’ammenda ed alla confisca di eventuali premi acquisiti”* ;
- questo organo di giustizia ha istruito la causa reperendo la documentazione necessaria, che rimane agli atti di questo processo

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Organo Giudicante ritiene di provvedere come di seguito.

\*

Le risultanze documentali relative alla gara 2<sup>a</sup> Prova Fascia A – Augusta svolta in data dal 14 al 17 dicembre 2017, così come chiaramente riportate nel referto di gara, denunciano un comportamento non tollerabile degli Atleti tesserati alla FIBIS.

Sono assolutamente da rimproverare e da punire i comportamenti tenuti dal giocatore RESTIVO Alfonso durante la competizione sportiva.

Questo denota poca professionalità e sportività da parte dell’atleta RESTIVO Alfonso nonché sfregio assoluto dei principi fondanti e fondamentali dei regolamenti tutti della F.I.Bi.S.

Agendo, come dettagliatamente riportato nelle annotazioni, l’atleta RESTIVO Alfonso ha contravvenuto alla fondamentale previsione di cui all’**art. 1 del Regolamento di Giustizia**, secondo cui *“Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti all’osservanza dello Statuto e dei regolamenti federali nonché [omissis]...i tesserati devono mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva [omissis]”*,



nonché alla violazione dell'art. 25 del Nuovo Regolamento di Giustizia Sportiva.

Il predetto Regolamento prevede e punisce gravemente i comportamenti tenuti dal giocatore RESTIVO Alfonso.

Ai fini sanzionatori, ritiene questo organo di giustizia di comminare, ex art. 25 - 44 e 45 Nuovo Reg. Giustizia la sanzione dell'ammenda.

**P.Q.M.**

Visto il combinato disposto degli artt. 1 - 25 - 44 - 45 del Nuovo Regolamento di Giustizia Federale;

il Giudice Sportivo Nazionale; analizzata la documentazione ufficiale fatta pervenire; avendone la facoltà:

- condanna, ai sensi dell'art. 44 del Nuovo Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S., il giocatore RESTIVO Alfonso al pagamento dell'ammenda di € 100,00 da versare nelle casse della F.I.Bi.S.

Comunica ai sensi dell'art. 44.5.6.7 del Nuovo Regolamento di Giustizia che il mancato pagamento dell'ammenda entro il termine di 30 giorni dalla notifica della presente decisione, comporta per il tesserato RESTIVO Alfonso la sospensione per giorni 20 (venti) della validità della tessera, con conseguenza impossibilità di svolgere qualsiasi attività o funzione, anche diversa da quella in relazione alla quale è stata irrogata la sanzione;

Ai sensi dell'art. 44.8 del Nuovo Regolamento di Giustizia le sanzioni pecuniarie sono comunicate alla Procura Federale per il controllo della loro esecuzione.

- confisca, ai sensi dell'art. 45 del Nuovo Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S., i premi in natura od in denaro da assegnare o revoca i premi già assegnati all'atleta RESTIVO Alfonso nella competizione in cui si è verificato il fatto denunciato.

- ordina, ai sensi dell'art. 45.3 del Nuovo Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S., qualora i premi fossero già stati corrisposti all'atleta RESTIVO Alfonso di restituire i premi ricevuti entro 30 giorni presso gli uffici della FIBiS.

Comunica ex art. 14 del Nuovo Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S che in caso di



inottemperanza alla restituzione dei premi sarà comminata la sanzione pecuniaria dell'ammenda pari ad € 400,00 ed alla sospensione a svolgere qualsiasi manifestazione federale, in primo luogo l'attività agonistica, anche in ambito internazionale, per mesi 6 (sei).

Autorizza *ex art.* 45.3 la FBiS al recupero coattivo dei premi consegnati, anche avvalendosi dell'istituto della compensazione, con eventuali premi e/o comunque somme di danaro di cui fosse debitrice.

Comunica che le summenzionate sanzioni disciplinari *ex art.* 112 Nuovo Regolamento di Giustizia Federale immediatamente esecutiva dopo la pubblicazione sul sito federale, o, in mancanza, dalla notifica del presente provvedimento che avverrà via fax per il tramite del Comitato Regionale F.I.Bi.S. e che la presentazione di un qualsiasi mezzo di gravame non sospende l'esecutività della presente decisione.


Avvisa, inoltre, che ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 ss del Nuovo Regolamento di Giustizia Federale avverso la presente decisione è ammesso reclamo entro il termine di giorni sette dalla in cui è pubblicata la pronuncia impugnata.

Invita, pertanto, il Comitato Regionale F.I.Bi.S. ad effettuare le comunicazioni (che hanno valore di notificazione) al Comitato Provinciale F.I.Bi.S. di appartenenza del tesserato RESTIVO Alfonso ed alla sua squadra di appartenenza.

Così deciso in Alba il 01 marzo 2018

Giudice Unico Sportivo Nazionale

Avv. Massimo ROSSO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Massimo Rosso', written over the typed name 'Avv. Massimo ROSSO'.